



Comune di Taurianova

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE COMUNALE PER LA TUTELA DELLE FASCE DEBOLI E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE

Indice

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Istituzione dell'ufficio del Garante delle fasce deboli

Art. 2 - Nomina e durata

Art. 3 - Compiti del Garante

Art. 4 - Relazione agli organi del Comune

Art. 5 - Strutture e personale

Art. 6 - Trattamento economico

TITOLO II - Disposizioni finali

Art. 7 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione dell'ufficio del Garante delle fasce deboli

Nell'ambito del Comune di Taurianova e delle previsioni dell'art. 10-bis dello Statuto comunale è istituito l'ufficio del Garante per la tutela delle fasce deboli e la promozione dei diritti di cittadinanza sociale (di seguito denominato "Garante"), ove per fasce deboli si definiscono minori, anziani, disabili, famiglie non autosufficienti, famiglie monogenitoriali, immigrati, ecc., con i compiti previsti dal presente regolamento.

Il Garante è un organo monocratico.

Art. 2 - Nomina e durata

Il Sindaco nomina con proprio provvedimento il Garante, scegliendolo mediante bando pubblico fra persone iscritte nelle liste elettorali del Comune da almeno due anni, di età non inferiore a 30, scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo della tutela delle fasce più deboli e svantaggiate della società e della promozione dei diritti di cittadinanza sociale, con particolare riguardo all'ambito delle politiche sociali, educative, psico-sociali - nei servizi pubblici o del privato sociale - maturate nel territorio cittadino.

Per tutta la durata dell'incarico il Garante non può essere amministratore o dipendente del Comune di Taurianova, né di enti pubblici o privati ad esso riconducibili. E' comunque esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. E' altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

Il Garante resta in carica per 4 anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

Il Garante cessa dall'incarico:

- per dimissioni, morte o grave impedimento;
- se raggiunto da provvedimenti cautelari;
- per decadenza, ove sopravvenga nel corso del mandato una causa di ineleggibilità o di incompatibilità non rimossa nei termini o riporti taluna delle condanne previste all'art. 58 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- per revoca del Sindaco, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati, per gravi violazioni di legge, commesse con dolo o colpa grave, o accertata inefficienza.

Art. 3 - Compiti del Garante

In sinergia con le politiche dell'Amministrazione comunale, il Garante promuove tutte le iniziative opportune per promuovere e tutelare i diritti delle fasce deboli, quali: minori, anziani, disabili, famiglie non autosufficienti, famiglie monogenitoriali, immigrati, ecc., rivolgendo particolare

attenzione al diritto della famiglia, all'educazione e alla salute, nonché per promuovere i diritti di cittadinanza sociale.

Il Garante, per assicurare le migliori azioni possibili, collabora con gli uffici e i servizi del Comune nonché con tutti gli enti ed organismi che hanno competenza nella protezione e tutela delle fasce deboli (Tribunali, Servizi sociali, Agenzie educative, Istituzioni scolastiche, ASP, enti pubblici, associazioni, ecc.) compresi organi regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 4 - Relazione agli organi del Comune

Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta e - per il tramite del suo Presidente - al Consiglio comunale, sulle attività svolte e sulle iniziative assunte ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno, entro il 31 gennaio, sull'attività svolta nel periodo precedente.

Art. 5 - Strutture e personale

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Garante si avvale dell'assistenza degli uffici comunali ed in particolare dell'U.O. competente in materia di Servizi sociali ed istruzione.

Art. 6 - Trattamento economico

Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità né rimborso spese.

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.